

Tra le tante espressioni curiose e certamente anomale che offre il recente panorama normativo, evidente frutto della fretta con la quale, a discapito del dovere di precisione, coerenza e rispetto dei limiti costituzionali, il Governo tenta di contenere l'emergenza sanitaria, un posto di primo piano è ricoperto certamente dal termine "quarantena" contenuta nell'art. 1 comma 2 lett. e). Espressione curiosa e anomala innanzitutto perché non necessaria, ben potendo essere sostituita dalla parola "isolamento". Espressione poi inadeguata perché richiama la sua origine di periodo, appunto, di isolamento imposto dai veneziani che costringevano in "quarantina", ossia a un isolamento di quaranta giorni coloro che giungevano in città con le navi; e ciò per scongiurare, nel XIV secolo, il diffondersi della peste. Quindi evocare in un provvedimento normativo governativo un termine che richiama un periodo di tempo determinato per indicare al contrario un tempo non determinato e non determinabile, in epoca di Covid19, è un errore terminologico da matita blu, anche in grado di trarre in inganno il destinatario della norma o quanto meno di indurre confusione e non quella certezza nel diritto che si deve pretendere da ogni disposizione normativa.

Ad ogni modo, a parte la questione etimologica e terminologica, si avverte l'assoluta mancanza di ogni definizione con riguardo ai presupposti, limiti, potere di imporla e condizioni di cessazione. Ancora una volta il Governo non ha tenuto nella dovuta considerazione i limiti costituzionali entro i quali deve muoversi e descrive (male) una situazione che determina un severo vincolo della libertà personale senza rispettare l'art. 13 della Carta Costituzionale che consente il sacrificio di questa libertà in casi e modi determinati e attraverso un provvedimento, anche di convalida, dell'autorità giudiziaria.

Va naturalmente tenuto conto che la questione è di assoluta rilevanza, poiché alla violazione del dovere di rimanere "in quarantena" è collegata la sanzione penale congiunta dell'arresto e dell'ammenda, attraverso la riesumazione dell'antico art. 260 regio decreto 27.07,1934 n. 1265, disposizione che riceve nuova vita e vitalità attraverso il contestuale aggravamento della pena. Non solo, ma per l'espressa riserva dell'art. 4 comma 6 del D.L. in discussione, si fa salva l'applicabilità del grave delitto previsto dall'art. 452 c.p.